



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Provincia di Asti

Via Roma, 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco
Tel. 011 / 9876165 – PEC protocollo.castelnuovo.don.bosco@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

TARIFFAZIONE TARI ANNO 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:30 nella solita Sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MUSSO UMBERTO - Sindaco	Sì
2. CARIA STEFANIA - Consigliere	Sì
3. GIUNIPERO DANILO - Consigliere	Sì
4. AIASSA GIULIO - Consigliere	Sì
5. ROSSO ALICE - Consigliere	Sì (da remoto)
6. GIBALERIO EDDY - Presidente	Sì
7. FILIPELLO PROSPERINO MAURO - Consigliere	Sì
8. MAIERA' COSIMO - Consigliere	Sì
9. POZZO CARLA - Consigliere	Sì
10. SAVIO STEFANO - Consigliere	Sì
11. LUPASTEANU RAMONA - Consigliere	Sì
12. CONTE ELISA - Consigliere	Sì
13. FIORASO LORENZO MARCELLO - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa Il Segretario Comunale dell'Ente DE STEFANO dott.ssa Francesca, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.GIBALERIO EDDY, nella Sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTO l'emendamento al D.L. 14 marzo 2025 n. 25, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il quale prevede che *«per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale»*;

RITENUTO tuttavia opportuno, nelle more dell'eventuale approvazione definitiva di tale emendamento, approvare le tariffe della TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2025, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine differito;

VISTA la L. 30 dicembre 2024 n. 207, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche

modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*», per cui l'approvazione delle tariffe della TARI 2025 risulta collegata al secondo anno di applicazione del PEF 2024-2025;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa $UR_{3,a}$ dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso *bonus* sociale;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2024, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2024, esecutiva, “Adozione dell’aggiornamento biennale del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024/2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021 (MTR-2) e 389/2023”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI e riservato il suo eventuale ulteriore aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITA la dichiarazione di voto, ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale espressa dal Capogruppo di minoranza, Cons. SAVIO Stefano, il quale dichiara che il gruppo di minoranza voterà a favore della presente deliberazione, in quanto l’Amministrazione ha cercato di mantenere costante la tariffa TARI, al netto degli aumenti fisiologici ed obbligatori, come per legge;

CON votazione espressa in forma palese da n. 13 presenti, di cui: favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l’anno 2025 secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall’art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall’art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. **DI STABILIRE** che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l’emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio.

4. **DI STABILIRE** che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata $UR_{3,a}$, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione.
5. **DI STABILIRE** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in 3 (tre) rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - prima rata o unica soluzione scadenza 31 luglio 2025
 - seconda rata scadenza 30 settembre 2025
 - terza rata scadenza 31 dicembre 2025
6. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo pretorio online del sito istituzionale dell'Ente.
8. **DI TENERE CONTO** del disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 13 presenti di cui: favorevoli n. 13, contrari n. zero, astenuti n. 0, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
GIBALERIO EDDY

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE STEFANO dott.ssa Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castelnuovo don Bosco.

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI	inserire	%	Costi da coprire		
Costi fissi	191.746,00	33,24%	198.188,35	Costi fissi applicati	191.746,33
Costi variabili	385.105,00	66,76%	396.779,16	Costi variabili applicati	385.105,67
Tot PEF	576.851,00				
Limite tariffabile	576.852,00	100,00%	594.967,51	TOTALE LORDO	
Riclassificazione art.3 MTR	0,00		18.115,51	RIDUZIONI	
Riduzioni PF	6.442,02		576.852,00	TOTALE NETTO	
Riduzioni PV	11.673,49				
Recupero a dedurre 1.4 MTR/ Minor Gettito					
Totale RSU	kg		1.842.910,00		

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI		
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	
Ud	1.290.420	73,50	€ 145.668,44	€ 291.632,68	437.301,12 €
Und	552.490	26,50	€ 52.519,91	€ 105.146,48	157.666,39 €
Totale	1.842.910	100,00	€ 198.188,35	€ 396.779,16	594.967,51 €

Verificato

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire	Inserire	Inserire	TARIFFE	
	Stot(n)	N(n)	Ps	Fisso €/mq	Variabile €
1	58.057,42	463	100%	0,530	105,54
2	102.398,10	709	100%	0,619	189,97
3	37.292,93	227	100%	0,682	242,74
4	25.277,10	152	20%	0,732	249,08
5	6.744,47	33	0%	0,783	306,07
6 o più	2.779,25	13	0%	0,821	358,84
Totale	232.549	1.598			

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Inserire	Inserire	TARIFFE		
		Stot(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Tot. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15.467,00	90%	0,364	0,717	1,081
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	524,00	70%	0,564	1,187	1,751
3	Stabilimenti balneari	0,00	50%	0,374	0,791	1,165
4	Esposizioni, autosaloni	12.014,82	85%	0,304	0,646	0,950
5	Alberghi con ristorante	1.138,12	50%	0,889	1,876	2,765
6	Alberghi senza ristorante	2.653,00	50%	0,633	1,336	1,969
7	Case di cura e riposo	7.284,00	100%	0,740	1,559	2,299
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4.658,00	50%	0,789	1,666	2,455
9	Banche ed istituti di credito	744,00	100%	0,429	0,910	1,339
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3.025,00	80%	0,786	1,659	2,446
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	506,00	60%	0,992	2,092	3,084
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2.712,65	70%	0,699	1,469	2,168
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.105,00	50%	0,770	1,621	2,391
14	Attività industriali con capannoni di produzione	14.035,00	60%	0,532	1,123	1,655
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	313,00	45%	0,587	1,235	1,822
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.660,00	5%	3,679	7,752	11,431
17	Bar, caffè, pasticceria	1.545,00	5%	2,793	5,881	8,674
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.331,00	50%	1,533	3,233	4,766
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	38,00	50%	1,536	3,235	4,772
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	99,00	5%	4,649	9,804	14,453
21	Discoteche, night-club	0,00	50%	0,992	2,094	3,087

72.852,59

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctapf 52.519,91

QTnd 70.926,83

Qapf 0,74048025

TARIFFE

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	90%	0,491	15.467,00	7594,30	0,364	5.623,43
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	70%	0,761	524,00	398,76	0,564	295,28
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	50%	0,505	0,00	0,00	0,374	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	85%	0,411	12.014,82	4932,08	0,304	3.652,11
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	50%	1,200	1.138,12	1365,74	0,889	1.011,31
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	50%	0,855	2.653,00	2268,32	0,633	1.679,64
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	100%	1,000	7.284,00	7284,00	0,740	5.393,66
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	50%	1,065	4.658,00	4960,77	0,789	3.673,35
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	100%	0,580	744,00	431,52	0,429	319,53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	80%	1,062	3.025,00	3212,55	0,786	2.378,83
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	60%	1,340	506,00	678,04	0,992	502,08
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	70%	0,944	2.712,65	2560,74	0,699	1.896,18
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	50%	1,040	2.105,00	2189,20	0,770	1.621,06
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	60%	0,718	14.035,00	10077,13	0,532	7.461,92
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	45%	0,793	313,00	248,21	0,587	183,79
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	5%	4,969	1.660,00	8248,54	3,679	6107,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	5%	3,772	1.545,00	5827,74	2,793	4.315,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	50%	2,070	2.331,00	4825,17	1,533	3.572,94
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	50%	2,075	38,00	78,85	1,536	58,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	5%	6,279	99,00	621,62	4,649	460,30
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	50%	1,340	2.331,00	3123,54	0,992	2312,92
						75.184	70926,83		52.519,91

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

CVnd 105.146,48
QTnd 552.490,39
Cu 0,190

Inserire

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	73%	3,768	15.467	58.280	0,717	11.091,42
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	70%	6,238	524	3.269	1,187	622,08
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	50%	4,155	0	0	0,791	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	85%	3,393	12.015	40.760	0,646	7.757,24
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	50%	9,860	1.138	11.222	1,876	2.135,67
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	50%	7,020	2.653	18.624	1,336	3.544,41
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	100%	8,190	7.284	59.656	1,559	11.353,35
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	50%	8,755	4.658	40.781	1,666	7.761,14
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	100%	4,780	744	3.556	0,910	676,82
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	80%	8,718	3.025	26.372	1,659	5.018,94
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	60%	10,990	506	5.561	2,092	1.058,32
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50	70%	7,720	2.713	20.942	1,469	3.985,48
13	Carrozzeria, autofficina, eletrauto	7,55	9,48	50%	8,515	2.105	17.924	1,621	3.411,20
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	60%	5,900	14.035	82.807	1,123	15.759,21
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	45%	6,489	313	2.031	1,235	386,54
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	5%	40,731	1.660	67.613	7,752	12.867,61
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	5%	30,903	1.545	47.744	5,881	9.086,41
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	50%	16,990	2.331	39.604	3,233	7.537,12
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	50%	17,000	38	646	3,235	122,94
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	5%	51,514	99	5.100	9,804	970,58
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	50%	11,005	0	0	2,094	0,00

552.490

105.146,48

Verificato